

27414-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>647/2021</u>
Anna Criscuolo		CC - 13/04/2021
Emilia Anna Giordano		R.G.N. 1170/2021
Martino Rosati	- relatore -	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
nel procedimento a carico di

- 1) (omissis) , nato a (omissis)
- 2) (omissis) , nato a (omissis)
- 3) (omissis) , nato a (omissis)
- 4) (omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del Tribunale di Roma

letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Proc. gen.
Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. (omissis), in difesa di (omissis) , | (omissis) ,
(omissis) e (omissis) , ed avv. (omissis) , in difesa di (omissis)
(omissis) e (omissis) , che hanno concluso per l'inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma impugna l'ordinanza emessa il 20 ottobre 2020 da quel Tribunale, in funzione di giudice dell'appello cautelare, che ha disatteso il gravame dalla stessa autorità giudiziaria inquirente proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27 aprile precedente, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, avanzata a norma dell'art. 240-*bis*, cod. pen., nei confronti di (omissis) ed altri indagati, in relazione ai reati di associazione per delinquere ed illecita concorrenza con minaccia o violenza, aggravata dal metodo mafioso (capi A ed A-*bis*, dell'incolpazione).

Secondo l'ipotesi d'accusa, (omissis), i suoi figli ed altri soggetti ai loro ordini avrebbero apprestato un vero e proprio "racket" nei confronti dei commercianti di strada nel territorio della città di (omissis), tale da aver consentito loro di acquisire una sorta di monopolio di fatto nell'esercizio di quelle attività commerciali, attraverso l'illecita gestione delle licenze di cui sono titolari ed il costante ricorso ad atti di violenza, tanto verso gli altri commercianti quanto nei confronti di sodali inadempienti, nonché mediante la predisposizione di un collaudato protocollo reattivo ai controlli delle forze dell'ordine e dei funzionari amministrativi, costituito da plateali proteste e sistematiche intimidazioni durante il loro operato, pubblicazioni di filmati diffamatori sui *social network*, reiterate denunce.

2. Il Tribunale, richiamati i passaggi ritenuti qualificanti dell'ordinanza dinanzi ad esso impugnata, con i quali il primo giudice aveva escluso un quadro di gravità indiziaria degli ipotizzati reati ed aveva rilevato che, venendo meno l'aggravante dell'art. 416-*bis*.1, cod. pen., non avrebbe potuto trovare applicazione la norma del precedente art. 240-*bis*, ha osservato come l'appello del Pubblico ministero non si fosse confrontato criticamente con tali argomentazioni, ma si fosse di fatto limitato alla riproposizione dell'originaria richiesta cautelare.

3. Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica propone cinque doglianze, a loro volta articolate in vari punti.

3.1. Violazione dell'art. 629, cod. pen., sussistendo il requisito dell'ingiusto profitto con altrui danno, in quanto: a) le condotte aggressive del (omissis) e dei suoi sodali erano funzionali a collocare le proprie postazioni di



vendita nella parte più appetibile del mercato, estromettendo le vittime; b) queste ultime, sebbene non abbiano abbandonato la postazione di vendita, come ipotizzato nel capo d'incolpazione, hanno comunque rinunciato a far valere i propri legittimi diritti, per l'effetto subendo quanto meno un danno morale; c) la loro condotta non si è limitata ad un "pati", bensì è consistita nell'omissione di una legittima reazione per timore di ritorsioni: il che varrebbe comunque a configurare un tentativo di estorsione.

Con specifico riferimento all'episodio di cui al capo C), in danno di tale (omissis), inoltre, sarebbe manifestamente infondato l'assunto del Tribunale per cui quest'ultimo non abbia subito alcuna coartazione della volontà.

Inoltre, sempre in relazione a tale episodio, il giudizio di estraneità dell'indagato (omissis), sulla base dell'irrelevanza della sua condotta ai fini dell'intimidazione della vittima, non tiene nella dovuta considerazione il ruolo di costante e stretta collaborazione da costui svolto, più in generale, in favore di (omissis), nei rapporti con gli altri commercianti.

3.2. Violazione dell'art. 513-bis, cod. pen..

Richiamando i principi fissati da Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019 (dep. 2020), Guadagni, Rv. 278735, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia considerato: che, per atto di concorrenza sleale, debba considerarsi qualsiasi atto contrario ai canoni dell'etica professionale ed idoneo ad arrecare danno all'altrui azienda; che tale condotta può indirizzarsi anche nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore concorrente; che autore della stessa può essere anche chi non rivesta la qualifica di imprenditore secondo la legge civile, purché svolga in concreto attività che s'inseriscono nella dinamica commerciale; che non è necessaria la verifica di una reale intimidazione del destinatario, né di un'effettiva alterazione degli equilibri di mercato.

Inoltre, così come il primo giudice, anche quello d'appello sarebbe incorso in un errore prospettico, concentrandosi su alcuni singoli episodi dedotti dall'autorità inquirente e trascurando il dato di contesto, dal quale trasparirebbe con evidenza, invece, l'esistenza di un vero e proprio metodo operativo instaurato dalla famiglia (omissis), fondato sull'intimidazione sistematica di concorrenti, compartecipi riluttanti e forze dell'ordine (dato, quest'ultimo, del tutto trascurato dall'ordinanza impugnata), e funzionale all'acquisizione del dominio di quel settore commerciale nel territorio romano.

3.3. Violazione dell'art. 416-bis.1, cod. pen..

Il Tribunale, limitandosi a richiamare quanto esposto dal primo giudice, ha ommesso di considerare che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non

occorre che una cosca mafiosa effettivamente esista o che l'autore della singola condotta delittuosa ne sia parte; ed altresì che si rinvergono in atti propri quegli indicatori della forza d'intimidazione e della condizione di assoggettamento ed omertà che il G.i.p. ha escluso: le vittime, infatti, hanno quasi sempre omesso di sporgere denuncia; i commercianti interessati hanno spesso rinunciato ad occupare i posti mercatali loro legittimamente assegnati e, allorché chiamati a rendere dichiarazioni dalla polizia giudiziaria, hanno offerto risposte vaghe ed elusive, sovente uniformandosi alle indicazioni loro impartite dagli indagati; le sistematiche e plateali reazioni e rimostranze nei confronti di forze di polizia e funzionari amministrativi hanno determinato negli altri commercianti la convinzione dell'impunità dei (omissis) e della conseguente inutilità delle denunce; le indagini avrebbero messo in luce anche relazioni illegali tra costoro e funzionari comunali infedeli, così come con altra famiglia monopolista di analoghe autorizzazioni amministrative nel settore del commercio ambulante di alimenti.

3.4. Violazione dell'art. 416, cod. pen..

Non avrebbe alcun rilievo - deduce il ricorrente per questa parte - la natura amministrativa di alcune delle violazioni od il contenzioso amministrativo in atto. Le violazioni amministrative, infatti, vengono evidenziate quali condotte sintomatiche di un modo di esercitare l'attività commerciale, caratterizzato dalla sistematica inosservanza delle relative discipline; anche il giudice amministrativo, per altro verso, ha affermato l'infondatezza delle pretese dei (omissis); e, comunque, quand'anche egli ed i suoi familiari avessero inteso agire a tutela di un proprio diritto, le modalità minacciose e violente impiegate comunque farebbero trasmodare tale condotta nella fattispecie dell'estorsione.

3.5. Violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e 240-bis, cod. pen..

Specifica il ricorrente che il sequestro delle licenze di commercio nella titolarità degli indagati avrebbe carattere impeditivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 513-bis, cod. pen., essendo quelle lo strumento per la commissione del reato.

Il sequestro degli immobili, invece, si giustificerebbe anzitutto come ablazione del profitto, tanto del reato di cui all'art. 513-bis, cit., quanto del delitto associativo, trattandosi, rispetto a quest'ultimo, di profitto indiretto, conseguito attraverso i "reati-fine", la cui proficua esecuzione sarebbe resa possibile proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzata a tal fine.



Inoltre, e comunque, sarebbe possibile disporre il sequestro per sproporzione, ai sensi dell'art. 240-*bis*, cod. pen., avendo i (omissis) presentato, al più, dichiarazioni di redditi irrisori, a fronte di ricavi dalla loro attività illegale – stando a quanto emerge dalle loro conversazioni intercettate – nell'ordine di circa ventimila euro a settimana.

4. Il Procuratore della Repubblica ha depositato altresì motivi aggiunti, ribadendo:

4.1. l'erronea valutazione «parcellizzata», da parte del Tribunale, dei singoli episodi, con la conseguente pretermissione di una valutazione complessiva delle risultanze procedurali, dalle quali emergono, invece, il sistema organizzato allestito dai (omissis), il ricorso sistematico alla violenza ed il conseguente clima di omertà diffusa, sia tra gli adepti che tra i concorrenti;

4.2. l'erronea lettura dell'art. 513-*bis*, cod. pen.: che non richiede la realizzazione di un tipico atto di concorrenza; che ben può ravvisarsi anche in caso di minaccia implicita o c.d. "ambientale"; che può essere integrato anche da minacce rivolte verso soggetti diversi dagli imprenditori concorrenti, quali, nello specifico, le forze di polizia;

4.3. la violazione dell'art. 416-*bis*.1, cod. pen., che non può essere escluso per l'insussistenza di un'associazione mafiosa, rivolgendosi tale fattispecie a «coloro che si comportano da mafiosi», indipendentemente dal fatto se lo siano o meno.

5. Ha depositato memoria il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per vizi di motivazione, per i quali non è consentito ricorso per cassazione.

6. Ha depositato memoria scritta la difesa degli indagati. (omissis)
(omissis) (avv. (omissis)), concludendo anch'essa per l'inammissibilità dell'impugnazione, per la medesima ragione.

7. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

7.1. Tanto dicasi, anzitutto, per i primi quattro, con cui si deducono - ma solo formalmente - violazioni di legge penale sostanziale.

Stabilisce l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., infatti, che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze – come quella impugnata – emesse a norma



dell'art. 322-*bis*, stesso codice, è consentito soltanto per violazione di legge; e, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono farsi rientrare in tale vizio dell'atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Se la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): come nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, Assadi Chaouki Ben Hassen, Rv. 274359; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo Scorpo, Rv. 250959), oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462).

Nello specifico, ad onta dell'evocata violazione di legge, l'autorità giudiziaria ricorrente in concreto si duole esclusivamente della ricostruzione dei fatti e della valutazione del materiale istruttorio (peraltro sì come compiute dal primo giudice, trascurando del tutto di misurarsi con la censura di genericità dell'impugnazione mossa dal giudice d'appello). Si tratta, perciò, di critiche che attengono alla motivazione della decisione, anziché all'opera di sussunzione nella norma di un fatto accertato nella sua dimensione storica, come invece sarebbe necessario per potersi effettivamente parlare di erronea applicazione della legge penale.

Peraltro, si tratta di censure generiche e confuse, come dimostra il fatto che esse attingono anche i reati di estorsione di cui ai capi B) e C) dell'incolpazione provvisoria, che però non risultano interessati dalla richiesta di sequestro. In relazione a tali ultimi due reati, pertanto, l'impugnazione si rivela inammissibile anche per difetto d'interesse.

7.2. Analoghe considerazioni debbono rassegnarsi, infine, anche con riferimento al quinto motivo d'impugnazione, in tema di violazione della disciplina processuale e dei presupposti sostanziali del sequestro.

La censura, infatti, dà per presupposta la fondatezza delle doglianze avanzate sul merito delle incolpazioni, limitandosi, per il resto, alla mera



classificazione nella varie categorie normative delle cose di cui si chiede l'ablazione: ragione per cui anch'essa si risolve in un'inammissibile critica sulla motivazione del provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 13 aprile 2021.

Il Conigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

